

ASSEMBLEA NAZIONALE FIUDAC/S 2022

REGOLAMENTO

ART. 1 – COMPOSIZIONE

L'Assemblea Nazionale è composta dai Presidenti delle UDAC/S, dai delegati delle stesse, dal Presidente Nazionale, dalla Giunta Nazionale, dai Probiviri e dai Revisori dei Conti.

Gli Assistenti ecclesiastici possono partecipare alla Assemblea ma non hanno il diritto di voto, salvo che lo esercitino in forza di una delega rilasciata dalla Unione di appartenenza.

ART. 2 – APERTURA DEI LAVORI

Il Presidente Nazionale propone l'elezione per alzata di mano del Presidente e del Segretario dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea propone la conferma della Commissione Elettorale (precedentemente nominata dalla Giunta) alla quale vengono attribuiti i compiti di Verifica Poteri e di Scrutatori.

ART. 3 – PRESIDENTE E SEGRETARIO (COMPITI)

Il Presidente dell'Assemblea dirige la discussione secondo l'Ordine del Giorno di convocazione; cura l'osservanza del regolamento; ha la facoltà di concedere la parola anche a coloro che non hanno diritto al voto, purché siano iscritti regolarmente alla Federazione, lo stesso per gli assistenti ecclesiastici diocesani; può in qualsiasi momento proporre limitazioni alla durata degli interventi.

Il Segretario dell'Assemblea redige il verbale della seduta e tiene nota delle delibere conseguenti.

ART. 4 – COMMISSIONE VERIFICA POTERI

Alla Commissione spetta l'attribuzione del diritto di voto.

Hanno diritto al voto i Presidenti delle UDAC/S o loro delegati; i rappresentanti delle stesse calcolati sul numero degli iscritti alla Federazione per l'anno 2021 nella misura di 1 (uno) ogni 25 (venticinque) iscritti o frazione di almeno 13 (tredici).

N.B. Si considerano regolarmente iscritti solo coloro che hanno versato la quota per intero.

Le deleghe possono essere rilasciate solo agli iscritti della propria Unione.

Gli Assistenti Ecclesiastici possono, in via del tutto eccezionale, essere portatori di delega e quindi hanno diritto ad un solo voto.

Ogni votante potrà esprimere complessivamente non più di 2 (due) voti.

I Rappresentanti delle Unioni diocesane saranno ammessi a votare previa presentazione della documentazione attestante la loro qualifica di elettori votati dalla Unione di appartenenza e presentando eventuali deleghe.

La commissione nel corso dell'Assemblea può effettuare controlli sulla legittimità della documentazione presentata.

NESSUNO SARÀ AMMESSO ALLA VOTAZIONE IN ASSENZA DEI REQUISITI SOPRA ESPOSTI.

ART. 5 – DELIBERE

Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti. Le votazioni sono di norma palesi, e si effettuano per alzata del documento rilasciato dalla Commissione verifica poteri. In caso di parità dei voti prevale il risultato negativo.

ART. 6 – DISCUSSIONE

Nella discussione sul verbale dell'Assemblea precedente è concessa la parola solo a chi intende proporre rettifiche.

Non è ammesso intervenire più di una volta nella discussione di uno stesso argomento senza specifica autorizzazione dell'Assemblea, salvo che per mozione d'ordine o per fatto personale, da dichiararsi prima dell'intervento.

ART. 7 – MOZIONI

Le mozioni ordinarie devono essere presentate per iscritto e firmate da almeno sette Soci.

Il Presidente dell'Assemblea ha la facoltà di unificare la discussione su mozioni diverse, di proporre limitazioni al numero degli interventi sulle mozioni, di respingere mozioni in contrasto con altre mozioni precedentemente approvate.

ART. 8 - EMENDAMENTI

Gli emendamenti alle mozioni devono essere presentati per iscritto e firmati da almeno cinque soci. Vengono discussi e votati, nell'ordine deciso dal Presidente dell'Assemblea, prima della mozione cui si riferiscono.

ART. 9 – VOTAZIONI A SCRUTINIO SEGRETO

Le votazioni per l'elezione del Presidente Nazionale, della Giunta, del Collegio dei Revisori dei Conti, e dei Probiviri si svolgono a scrutinio segreto.

La Commissione Elettorale comunicherà alle UDAC/S regolarmente iscritte per l'anno 2021 il termine per la presentazione delle candidature. Durante l'Assemblea il Presidente, sentito il parere della Commissione Elettorale - Verifica Poteri, potrà riaprire la presentazione dei candidati stabilendo l'ora di fine presentazione.

Ogni Socio può candidarsi o candidare altri Soci.

È ammessa la candidatura contemporanea alla Presidenza e alla Giunta, mentre non è ammessa per il Collegio dei Revisori dei conti e dei Probiviri.

Per l'elezione del Presidente Nazionale ogni elettore può esprimere 1 (una) preferenza; per la Giunta Nazionale può esprimere al massimo 5 (cinque) preferenze; per il Collegio dei Revisori dei Conti 3 (tre) preferenze e per il Collegio di Probiviri 3 (tre) preferenze.

Nel caso che una scheda contenga nomi non compresi nella lista di competenza, o che siano scritti un numero di nomi superiori al consentito, la scheda verrà annullata.

NOTA BENE: Le cariche uscenti potranno partecipare alle votazioni esercitando il diritto come da art. 4 del presente regolamento e non in forza della loro carica in scadenza.

ART. 10 – PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Al termine stabilito dal Presidente dell'Assemblea per ogni singola votazione, i componenti la Commissione Elettorale – Verifica Poteri procederanno subito allo spoglio delle schede e al conteggio dei voti.

Dopo le opportune verifiche redigono il Verbale dello Scrutinio, dopo di che il Presidente dell'Assemblea procede alla proclamazione degli eletti.

Qualora si verificasse una parità di voti, si procederà immediatamente al ballottaggio.

ART. 11 – PRIME CONVOCAZIONI

La Giunta Nazionale e il Collegio dei Revisori dei Conti vengono convocati, di norma, il giorno stesso della elezione. Qualora questo non fosse possibile, la convocazione sarà effettuata entro trenta giorni dal nuovo Presidente Nazionale.

ART. 12 – VALIDITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, approvato dal Presidente Nazionale e dalla Giunta, avrà durata fino a revoca da parte degli stessi organi nazionali, per essere sostituito da un nuovo regolamento assembleare.

Letto, Approvato e Sottoscritto Milano, 31 gennaio 2022

La Giunta Nazionale FIUDAC/S